

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Cassa Rurale Valsugana e Tesino  
Banca di Credito Cooperativo**

Via IV Novembre 20 -38051 – Borgo Valsugana (TN)

Tel.: 0461788600 - Fax: 0461752787

Email: [info@cr-valsuganaetesino.net](mailto:info@cr-valsuganaetesino.net) Sito internet: [www.cr-valsuganaetesino.net](http://www.cr-valsuganaetesino.net)

Registro delle Imprese della CCIAA di TRENTO n. REA 3338 nr. Codice Fiscale 00103230223

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2904.01 - cod. ABI 08102

Iscritta all'Albo delle società cooperative n.A157609

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Banca sottoposta alla vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia – Via Nazionale 91 – 00184 Roma

## CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE GENERICA

La **fideiussione generica** è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l'obbligato principale (cliente della banca), il pagamento dei debiti presenti e futuri di quest'ultimo nei confronti della banca, entro un limite di importo predeterminato. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde, in caso di inadempimento del debitore garantito, con tutto il suo patrimonio.

Tra i **principali rischi** segnaliamo:

- rischio per il fideiussore di dover pagare i debiti dell'obbligato principale fino alla concorrenza dell'importo predeterminato nel contratto
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover rimborsare alla banca le somme che questa deve restituire perché il pagamento garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia)
- il rischio per il fideiussore, qualora sia un professionista, di dover restituire alla banca le somme da quest'ultima erogate al debitore principale, nel caso in cui l'obbligazione garantita sia dichiarata invalida.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### VOCI DI COSTO

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore, ad eccezione di un rimborso spese per l'invio delle comunicazioni periodiche nella misura sotto riportata |
| Spesa per Invio documento Periodico ai sensi art. 119 TUB                       | €. 0,70 se cartaceo                                                                                                                                                                             |
| Spesa per Invio documento Variazione Condizioni ai sensi art. 118 TUB           | €. 0,00                                                                                                                                                                                         |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse | Archivio cartaceo inhouse: €. 5,52<br>Archivio cartaceo c/o outsourcer: €. 3,65<br>Archivio elettronico: €. 2.26                                                                                |

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. La dichiarazione di recesso diviene efficace trascorsi 3 giorni lavorativi da quando arriva alla banca.

In caso di recesso il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Per quanto riguarda i rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore può recedere senza che la banca sia tenuta ad esercitare il recesso dal rapporto principale garantito, con l'effetto che il fideiussore sarà tenuto in ogni caso a garantire il saldo debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Immediati, ferme restando in capo al fideiussore tutte le obbligazioni in essere al momento del recesso.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec):

**Cassa Rurale Valsugana e Tesino, B.C.C.** – Viale IV Novembre 20 – 38051 Borgo Valsugana (TN)

#### Ufficio Reclami

Via Ponte Brenta 2/A – Frazione Tezze, GRIGNO – 38055 (TN)

Fax: 0461752787

e-mail: [reclami@cr-valsuganaetesino.net](mailto:reclami@cr-valsuganaetesino.net)

pec: [segreteria@pec.cr-valsuganaetesino.net](mailto:segreteria@pec.cr-valsuganaetesino.net)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia

## LEGENDA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garante/fideiussore         | E' la persona che rilascia la fideiussione e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca                                                                                                                                                         |
| Debitore principale         | E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solidarietà fra fideiussori | E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo                                                         |
| Importo massimo garantito   | E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale                                                                                                                                                     |
| Fideiussore professionista  | E' la persona che riveste la qualifica di professionista (soggetto che presta fideiussione per scopi inerenti alla sua attività professionale) e che garantisce l'obbligazione di altro professionista (soggetto che ha assunto l'obbligazione principale per scopi inerenti alla propria attività professionale) |

